

tivo indicato è attribuito anche oltre il raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile.

13. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 7 per cento ».

14. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 », sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 ».

15. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

16. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

« f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale ».

16-bis. Le disposizioni di cui ai commi 13, 14, 15 e 16 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**1. 213.** (ex 1. 2123.) Sgobio.

*Sostituire i commi da 12 a 15 con i seguenti:*

12. Al fine di incentivare le propensioni al posticipo del pensionamento, per i lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, maturino i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento d'anzianità, e

proseguano nell'attività lavorativa fino alla maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, le aliquote di rendimento applicate alle retribuzioni pensionabili riferite al periodo d'attività compreso tra le date di manutenzione dei suddetti requisiti sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

13. Al fine di procedere alla verifica dei risultati del sistema di incentivazione previsto dal presente articolo, anche sulla base dei dati raccolti dal Nucleo per la valutazione della spesa previdenziale, di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel primo semestre 2007 il Governo effettua una consultazione con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 214.** (ex 1. 214.) Guerzoni, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Zanella, Sgobio, Duilio, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

*Sopprimere il comma 15.*

**1. 216.** (ex 1. 216) Sgobio.

*Sopprimere il comma 16.*

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 217.** (ex 1. 217.) Cordoni, Guerzoni, Bellini, Gasperoni, Innocenti, Motta, Diana, Sciacca, Trupia.

*Sopprimere i commi 18 e 19.*

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-bis. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 219.** (ex 1. 219) Delbono, Gasperoni, Cordoni, Duilio, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

*Sopprimere i commi 18 e 19.*

**1. 218.** (ex 1. 218) Alfonso Gianni.

*Sostituire i commi 18 e 19 con il seguente:*

18. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ovvero in cassa integrazione guadagni straordinaria, nonché ai lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria;

b) ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:*

41-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

41-ter. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 220.** (ex 1. 220. *seconda formulazione*)  
Alfonso Gianni.

*Al comma 18, alinea, sopprimere le parole:* nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al comma 19.

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, lettera a), sopprimere le parole:* sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004;

*al medesimo comma, lettera b), sopprimere le parole:* alla data del 1° marzo 2004;

*al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) a tutti i lavoratori che stanno effettuando versamenti contributivi volontari finalizzati a maturare il diritto al conseguimento della pensione di anzianità;

*dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-bis. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 221.** (ex 1. 221.) Cordoni, Delbono, Gasperoni, Duilio, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia.

*Al comma 18, alinea, sostituire le parole:* , nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al comma 19 *con le seguenti:* ai lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge sono proscrittori volontari di contribuzione previdenziale finalizzata al conseguimento della pensione di anzianità, nonché ai seguenti lavoratori.

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

*41-bis.* Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 222.** (ex 1. 222.) Delbono, Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Zanella, Sgobio,

Duilio, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

*Al comma 18, alinea, sostituire le parole:* , nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al comma 19: *con le seguenti:* ai lavoratori che svolgono attività usuranti di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, nonché ai seguenti lavoratori.

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

*41-bis.* Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 223.** (ex 1. 223) Delbono, Gasperoni, Cordoni, Zanella, Sgobio, Duilio, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

*Al comma 18, alinea, sostituire le parole:* nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al comma 19 *con le seguenti:* nelle quantità sotto indicate.

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, lettera a), sostituire le parole:* ai lavoratori *con le seguenti:* a 15.000 lavoratori;

*al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole:* ai lavoratori *con le seguenti:* a 10.000 lavoratori;

*al comma 19, sostituire le parole:* raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione *con le seguenti:* raggiungimento dei numeri di domande di pensione di cui alla lettera a) e b) del comma 1.

*dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-bis. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 224.** (ex 1. 224.) Gasperoni, Cordoni, Delbono, Duilio, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

*Al comma 18, alinea, sostituire le parole:* nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al comma 19 *con le seguenti:* nelle quantità sotto indicate;

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, lettera a), sostituire le parole:* ai lavoratori *con le seguenti:* a 15.000 lavoratori;

*al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole:* ai lavoratori *con le seguenti:* a 10.000 lavoratori;

*dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-bis. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 225.** (ex 1. 225.) Delbono, Gasperoni, Cordoni, Zanella, Sgobio, Duilio, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

*Al comma 19, primo periodo, sostituire le parole da:* delle domande di pensiona-

mento *fino alla fine del comma con le seguenti*: , entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delle situazioni di disoccupazione dei lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati a causa di processi di riduzione o trasformazione di attività o lavoro e di cessazione di attività di lavoro autonomo, e iscritti alle liste di mobilità e di collocamento da più di un anno. Il Governo, sulla base del monitoraggio dell'INPS e al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato, di durata superiore a dodici mesi, per lavoratori di età superiore a quarantacinque anni. Il Governo, nell'esercizio della delega, si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adottare apposite forme d'incentivazione all'espansione occupazionale e all'autoimpiego per i lavoratori di età superiore a quarantacinque anni;

b) prevedere misure in materia di abolizione dei limiti di età per l'accesso al mercato del lavoro, ivi compreso il limite di età per l'accesso ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni;

c) prevedere l'istituzione di appositi uffici e sportelli per i lavoratori di cui all'articolo 1, finalizzati all'organizzazione di banche dati per l'incontro di domanda e offerta di lavoro, nonché alla predisposizione di percorsi formativi e di ricollocazione professionale dei medesimi;

d) promuovere la ricollocazione professionale dei soggetti di cui all'articolo 1, attraverso convenzioni tra amministrazioni pubbliche e cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani e società di persone, la cui forza lavoro sia costituita in misura non inferiore al 40 per cento dagli stessi lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, finalizzate all'affidamento all'esterno di attività e servizi;

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-bis. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 228.** (ex 1. 228.) Gasperoni, Delbono, Cordoni, Guerzoni, Duilio, Trupia, Camo, Lusetti, Bellini, Innocenti, Squeglia, Bottino, Motta, Sclafani, Diana.

*Al comma 19, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 229.** (ex 1. 229.) Trupia, Delbono, Cordoni, Duilio, Gasperoni, Camo, Guerzoni, Lusetti, Motta, Innocenti, Squeglia, Bottino, Bellini, Sciacca.

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

19-*bis*. Al fine di incentivare il reimpiego dei lavoratori ultracinquantenni dipendenti di imprese interessate da processi di crisi, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro che assume con contratto a tempo indeterminato un lavoratore in possesso dei requisiti di cui al comma 19-*ter* sono integralmente fiscalizzati fino alla data di maturazione dei requisiti minimi per l'accesso del medesimo lavoratore al pensionamento di anzianità.

19-*ter*. È ammesso all'incentivo di cui al comma 19-*bis* ciascun datore di lavoro che assume con contratto a tempo indeterminato un lavoratore ultracinquantenne in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) dipendente di impresa dichiarata in stato di insolvenza ed ammessa alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

b) ammesso agli interventi straordinari di integrazione salariale di cui alla legge 27 luglio 1991, n. 223;

c) iscritto alle liste di mobilità o comunque interessato da processi di riduzione del personale.

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-*bis*. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 230.** (ex 1. 230) Delbono, Gasperoni, Cordoni, Zanella, Sgobio, Duilio, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

19-*bis*. Ai genitori dei disabili gravissimi che ai dettati di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e che siano contemporaneamente interessati da almeno due deficit delle

funzioni della vita umana è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 231.** (ex 1. 231.) Battaglia, Delbono, Cordoni, Duilio, Trupia, Camo, Guerzoni, Lusetti, Gasperoni, Motta, Innocenti, Squeglia, Bottino, Diana, Sciacca, Capitelli.

*Al comma 21, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da:* non più di 20 membri *fino alla fine del periodo con le seguenti:* non più di 15 membri con par-

ticolare competenza ed esperienza in materia previdenziale, nominati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fra i magistrati amministrativi e contabili, i professori universitari, il personale appartenente ai ruoli di amministrazione dello Stato e di enti pubblici anche economici ed esperti, in numero non superiore a 5, non appartenenti alle categorie predette.

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, sopprimere il terzo e il quinto periodo;*

*dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-bis. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 241.** (ex 1. 241.) Motta, Cordoni, Gasperoni, Trupia, Guerzoni, Innocenti, Bellini.

Al comma 21, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: 20 membri con le seguenti: 15 membri.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 242.** (ex 1. 242.) Cordoni, Gasperoni, Trupia, Motta, Guerzoni, Innocenti, Bellini.

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22-bis. A garanzia della sostenibilità finanziaria e dell'equità distributiva del sistema pensionistico obbligatorio, entro l'anno 2005 i coefficienti di trasformazione adottati per il calcolo degli importi pensionistici secondo il sistema contributivo sono rideterminati secondo le modalità e le procedure concertative di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, tenendo conto dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL

rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, nonché delle variazioni circa l'aspettativa media di vita della popolazione all'età del pensionamento, come risultanti dalle rilevazioni demografiche dell'ISTAT.

22-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei coefficienti di trasformazione rideterminati ai sensi del comma 22-bis, i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il metodo contributivo possono optare tra l'accesso al pensionamento sulla base dei vigenti requisiti anagrafici e contributivi, con trattamenti calcolati secondo i nuovi coefficienti, ovvero il prolungamento dell'attività lavorativa almeno per il periodo necessario ad ottenere un trattamento pensionistico equivalente a quello che avrebbero conseguito secondo i coefficienti previgenti.

22-quater. Al fine di garantire parità di conseguenze per tutti i lavoratori, a decorrere dalla medesima data le opzioni di cui al comma 22-bis, valgono anche per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati secondo il sistema retributivo o misto. A tal fine, ai lavoratori che scelgono di non prolungare l'attività si applica una ridefinizione dei trattamenti pensionistici in misura equivalente a quella applicata ai lavoratori inseriti nel sistema contributivo.

22-quinquies. Le disposizioni di modifica dei requisiti di accesso al pensionamento di anzianità, di cui ai commi 22-bis, 22-ter, 22-quater non si applicano alle seguenti categorie di lavoratori, per i quali continua a trovare applicazione la disciplina previgente:

a) i lavoratori precoci, intendendo per tali coloro che sono stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per almeno un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni;

b) i lavoratori che svolgono attività usuranti di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni;

c) i lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano in una delle seguenti condizioni:

1) collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o comunque interessati da procedure di riduzione del personale;

2) destinatari dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3) proscrittori volontari di contribuzione previdenziale finalizzata al conseguimento della pensione di anzianità.

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 244.** (ex 1. 244) Delbono, Bottino, Camo, Duilio, Lusetti, Squeglia.

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

22-bis. A garanzia della sostenibilità finanziaria e dell'equità distributiva del

sistema pensionistico obbligatorio, la rideeterminazione del coefficiente di trasformazione adottato per il calcolo degli importi pensionistici secondo il sistema contributivo, prevista per l'anno 2005, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, tiene conto dell'accelerazione delle dinamiche demografiche e del tasso di incremento dell'aspettativa di vita media della popolazione all'età del pensionamento; entro il termine previsto per la suddetta rideeterminazione, si procede, nell'ambito di un'apposita consultazione con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alla riconsiderazione delle modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema retributivo sotto il profilo della loro funzionalità ai medesimi obiettivi di equità distributiva e compatibilità con le dinamiche demografiche.

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 243.** (ex 1. 243) Delbono, Bottino, Camo, Duilio, Lusetti, Squeglia.

*Sopprimere i commi 35, 36, 37, 39 e 40.*

- 1. 249.** (ex 1. 249. *parte ammissibile*) Delbono, Cordoni, Gasperoni, Zanella, Sgobio, Duilio, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

*Al comma 35, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, le parole:* , fermo restando in ogni caso l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 in quanto compatibili e comunque con l'applicazione degli articoli 6 e 6-bis del medesimo decreto e delle relative disposizioni di attuazione.

- 1. 252.** (ex 1. 252.) Innocenti, Guerzoni, Gasperoni, Cordoni, Motta, Bellini, Diana, Sciacca, Trupia.

*Al comma 44, primo periodo, dopo le parole:* espressione dei pareri *aggiungere la seguente:* obbligatori.

- 1. 256.** (ex 1. 256.) Delbono, Cordoni, Gasperoni, Zanella, Sgobio, Duilio, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

*Sopprimere il comma 54.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

56. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

- \* **1. 271.** (ex 1. 271) Sgobio, Pistone.

*Sopprimere il comma 54.*

*Conseguentemente, dopo il comma 54, aggiungere il seguente:*

56. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

- \* **1. 272.** (ex 1. 272.) Bellini, Cordoni, Delbono, Guerzoni, Bottino, Gasperoni, Duilio, Innocenti, Camo, Motta, Lusetti, Diana, Sciacca, Squeglia, Trupia.